



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Anna Petruzzellis	- Presidente -	Sent. n. sez. 1832
Angelo Capozzi		UP - 6/12/2022
Ercole Aprile		R.G.N. 29250/2022
Debora Tripicciono		
Paolo Di Geronimo	Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

(omissis)

avverso la sentenza emessa il 6/5/2022 dalla Corte di appello di Milano;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti di (omissis) (omissis) enuti responsabili del reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la predetta sentenza, gli imputati hanno proposto distinti ricorsi che, tuttavia, pongono un motivo comune, avendo entrambi dedotto il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

In particolare, nel ricorso proposto da (omissis); si evidenzia che, pur essendo state sottoposte a sequestro sostanze di diversa natura, i quantitativi sono del tutto minimali, né vi sarebbero ulteriori elementi sulla base dei quali poter ritenere che il fatto non sia di modesta offensività.

Considerazioni analoghe ha svolto anche il (omissis) il quale, peraltro, deteneva solo cocaina, per un peso lordo di 7,30 gr, il quale ha chiesto anche di essere rimesso in termini per accedere alla messa alla prova.

2.1. Con il secondo motivo proposto dal (omissis) deduce il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

2.2. Con il secondo motivo proposto dal (omissis) si chiede il riconoscimento della sospensione condizionale e della non menzione, evidenziando la condizione di incensuratezza.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del solo (omissis) (omissis); fondato nei limiti di seguito specificati.

2. La questione prospettata da entrambi i ricorrenti, relativa al riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere affrontata congiuntamente.

Per consolidata giurisprudenza, il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez.U, n.17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668).

Anche la più recente pronuncia resa da Sez.U, n.51063 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 ha fatto applicazione di tali principi, affermando che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in



quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, è agevole concludere nel senso che la valutazione della lieve entità del fatto va compiuta sulla base di un giudizio complessivo della condotta, rispetto alla quale i dati qualitativi e ponderali della sostanza stupefacente costituiscono un elemento dirimente solo ove di per sé incompatibili con la minima offensività della condotta.

Nel caso di specie, il (omissis) è stato trovato in possesso di un quantitativo di cocaina assolutamente minimo, pari a 7,3 gr. lordi, né sono stati evidenziati elementi ulteriori idonei ad escludere l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (omissis) risulta, infatti, incensurato e non sono state addotte circostanze di fatto che consentano di ritenere uno stabile inserimento dell'imputato nell'attività di spaccio, non potendosi certamente utilizzare a tal fine l'informazione - proveniente da fonte confidenziale - che indicava (omissis) e (omissis) quali "spacciatori" (p. 7 sentenza C.d.a.).

In definitiva, la Corte di appello ha espresso un giudizio di gravità slegato dai dati di fatto, sminuendo l'unico dato obiettivo consistente nel modesto quantitativo di stupefacente detenuto dal (omissis)

Quanto detto comporta la derubricazione del fatto contestato nell'ipotesi di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con conseguente annullamento della sentenza e rinvio alla Corte di appello al solo fine di rideterminare il trattamento sanzionatorio.

Ciò comporta anche l'assorbimento delle ulteriori questioni dedotte dal ricorrente in merito all'eventuale sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna, sulle quali dovrà nuovamente pronunciarsi il giudice di merito.

3. Analoghe considerazioni non valgono per il (omissis) il quale, a differenza del (omissis) deteneva quantitativi di diversa tipologia di stupefacente (14,58 gr. lordi di cocaina, 1,10 gr. lordi di marijuana e 1,13gr. lordi di hashish).

(omissis) inoltre, ha espressamente ammesso di aver ceduto anche in passato sostanza stupefacente, nel corso di "festini" organizzati nell'abitazione messaggi a disposizione da un amico, non meglio identificato.

Da tale indicazione, la Corte di appello ha desunto - con motivazione non illogica o contraddittoria - che questi fosse dedito ad un'attività professionale di spaccio, dalla quale trarrebbe abituale sostentamento. È stato ulteriormente valorizzato il fatto che (omissis) disponeva di un'abitazione ove svolgere l'attività di spaccio, elemento che rappresenta di per sé un dato dimostrativo di una stabile



dedizione all'attività illecita e di una apprezzabile offensività della condotta.

Ne consegue, pertanto, che nei confronti del (omissis) va ritenuta corretta la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Manifestamente infondato è, inoltre, il secondo motivo di ricorso proposto dal (omissis) attinente alla illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente si duole del giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva. Invero, la Corte di appello ha reso una motivazione immune da censure, sottolineando come il (omissis) in dall'epoca in cui era minorenne, ha dimostrato la propensione a commettere reati, valutando tale dato come incompatibile con il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.

5. Infine, deve ritenersi manifestamente infondata la richiesta di (omissis) di "rimessione in termini" per chiedere la messa alla prova, posto che non risulta che tale richiesta, sia pur subordinatamente alla derubricazione del fatto, sia stata tempestivamente proposta, né il ricorrente ha indicato l'atto che la conteneva, rendendo in tal modo la doglianza aspecifica.

6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso del (omissis) va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre quello del (omissis) va accolto nei limiti sopra indicati.

P.Q.M.

Qualificato il reato contestato a (omissis) (omissis) ai sensi dell'art. 73, comma 5 DPR n. 309/90 annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Rigetta il ricorso di (omissis) che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 6 dicembre 2022

Il Consigliere estensore
Geronimo

Il Presidente
Anna Petruzzellis

La presente sentenza è sottoscritta dal Consigliere più anziano stante l'impedimento del presidente Anna Petruzzellis

Roma, 6/12/2022

Depositato in Cancelleria

20 GEN 2023



oggi.

UFFIZIO FUNZIONARIA

Delessa Giuseppe

090»:iRT O

L:Ti//ie/e

Il Consigliere

A lo apozzi